



**BANDO PER SOSTEGNO  
AI PROCESSI DI BREVETTAZIONE E REGISTRAZIONE EUROPEA ED  
INTERNAZIONALE**

*Il presente regolamento vige in regime “de minimis”*

**TITOLO I  
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO**

**Articolo 1 – Finalità**

1. La CCIAA di Pisa intende sostenere i processi rivolti all’ottenimento di brevetti per invenzione industriale e registrazione di modelli e disegni all’estero da parte delle Imprese della provincia di Pisa.

L’intento è quello di accrescere e stimolare la propensione di tali soggetti a tutelare anche all’estero le innovazioni introdotte nei propri prodotti e processi, ritenute fattori determinanti per l’acquisizione di un rilevante vantaggio competitivo sui mercati internazionali, con agevolazioni ai soggetti beneficiari volte a sostenerne investimenti e spese dedicati a tale obiettivo.

2. I contributi oggetto del presente bando sono concessi secondo l’ordine cronologico di completamento delle domande, ai sensi dell’articolo 9 del presente bando, in base alla disponibilità del bilancio camerale e fino ad esaurimento fondi.

**Articolo 2 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione**

1. Sono ammesse ai contributi del presente bando le piccole e medie imprese che, al momento della presentazione della domanda:

- abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa e siano attive alla data di presentazione della domanda;
- siano iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio Pisa;
- rientrino nella definizione di piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla nuova definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita a livello nazionale con D.M. del 18 Aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005);
- siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non siano soggette o abbiano in corso procedure di scioglimento, liquidazione o procedure concorsuali.

I suddetti requisiti sono richiesti a pena di inammissibilità della domanda.

I soggetti beneficiari non dovranno inoltre aver conseguito o conseguire, per il tramite del presente bando, contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di



aiuti *de minimis* Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006.

2. Sono escluse dai benefici del presente bando le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I del trattato CE, nonché le imprese appartenenti ai settori della pesca e dell'acquacoltura.
3. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre concesses allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.
4. Ai fini del presente bando è considerato soggetto beneficiario l'impresa intestataria dei documenti di spesa relativi a domande di brevetto o registrazione.

### **Articolo 3 - Iniziative ammesse a contributo**

1. Sono agevolabili iniziative che abbiano come obiettivo finale il deposito di domande di:
  - a. brevetti europei presso l'ufficio brevetti di Monaco (Germania) ai sensi della "Convenzione del brevetto Europeo – Monaco di Baviera" del 5 ottobre 1973;
  - b. brevetti internazionali PCT (Patent Cooperation Treaty) presso la sede di Ginevra dell'OMPI ai sensi della "Convenzione di Washington" del 1970;
  - c. brevetti "nazionali" depositati in paesi esteri;
  - d. registrazione di modelli o disegni presso la sede di Alicante dell'UAMI ai sensi del Regolamento (CE) [n. 6/2002](#) del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari;
  - e. registrazione di modelli o disegni presso la sede di Ginevra dell'OMPI ai sensi dell'"Hague System for the international registration of industrial designs";
  - f. registrazioni di modelli o disegni "nazionali" depositati in paesi esteri.
2. Non sono ammesse domande di finanziamento relative a procedure di brevetto, per le quali sono stati concessi contributi per i medesimi paesi seppure per diverse voci di spesa, dalla Camera di Commercio di Pisa nelle edizioni precedenti del bando.
3. Non sono ammessi contributi per il mantenimento in vita dei brevetti o per la proroga delle registrazioni.

### **Articolo 4 – Misura del contributo**

1. L'intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo in conto esercizio pari al 50% delle spese di cui all'art. 5.  
Tale contributo non può superare l'importo di €4.000,00.

### **Art. 5 – Spese Ammissibili**

1. costi amministrativi (tasse, diritti, imposte di bollo da sostenersi in relazione all'ottenimento di brevetti di cui all'elenco dell'art.3).



2. spese per traduzioni e consulenze prestate da consulenti in proprietà industriale iscritti, se dovuto e previsto dalla legge, negli appositi albi professionali, solo se inerenti alle procedure di deposito di domande di brevetto di cui all'art. 3.
3. costi per ricerche di anteriorità e/o novità riferite all'oggetto delle domande di brevetto e di registrazione.

#### **Articolo 6 – Modalità e termine di presentazione della domanda**

1. Le richieste di contributo devono essere trasmesse alla Camera di Commercio di Pisa utilizzando l'apposito Allegato A del presente Bando, compilato in tutte le sue parti. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa candidata, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
2. Ciascuna impresa può inviare una sola richiesta relativamente ad una sola domanda di brevetto o di registrazione di modello o disegno presentando idonea **documentazione di spesa sostenuta nel 2011**. E' possibile presentare domanda su bandi successivi per la presentazione su paesi diversi.
3. Le domande dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Pisa Ufficio Brevetti, marchi e regolazione del mercato, P.za Vittorio Emanuele II, N. 5 - 56125 Pisa, secondo una delle modalità di seguito specificate:
  - raccomandata A/R
  - invio tramite fax al n. 050-512.297
  - invio - **esclusivamente da casella di posta elettronica certificata, ed allegando i documenti in formato pdf**, - all'indirizzo [cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it](mailto:cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it)

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente beneficiario proponente.

In caso di invio postale, sul fronte della busta andrà riportata la dicitura:  
“Bando per il sostegno ai processi di brevettazione/registrazione”.

4. Alla domanda devono essere allegate:
  - a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente in materia (art.47 del D.P.R. 445/2000), resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, corredata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, contenente l'elenco delle fatture quietanziate e degli altri documenti di spesa riferiti al brevetto o modello o disegno depositato sostenute nel 2011, con tutti i dati per la loro individuazione e con allegate le fotocopie degli atti suddetti.
  - b. Copia conforme all'originale delle domande di brevetto europeo – internazionale – nazionale estero, ovvero delle domande di registrazione di modelli o disegni a livello comunitario, internazionale o nazionale estero, oggetto della richiesta di contributo o idonea documentazione che dimostri l'avvenuto deposito di cui all'art. 3;
  - c. dichiarazione di non avere chiesto per la stessa iniziativa altro pubblico contributo (anche di fonte comunitaria) sia pure per il tramite di Enti privati;
  - d. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della concessione di **“Aiuti Stato nell'ambito del regime de minimis”** (art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), resa sull'apposito modulo predisposto dalla Camera, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell'impresa.
5. La domanda di ammissione ai contributi, firmata dal legale rappresentante, e redatta secondo l'apposito modulo deve contenere:



- a) le generalità, natura giuridica, sede, numero di codice fiscale/partita IVA ed il codice IBAN dell'impresa richiedente;
- b) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda al finanziamento richiesto;
- c) l'impegno del richiedente:
  - a presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;

## **TITOLO II PROCEDIMENTO**

### **Articolo 7 - Avvio del procedimento**

1. Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al dott. Luciano Dilegge, titolare di P.O. del Servizio Regolazione del Mercato – Area Anagrafica e Regolazione del mercato della Camera di Commercio di Pisa.
2. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
3. L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello del titolare di P.O. del Servizio Regolazione del Mercato – Area Anagrafica e Regolazione del mercato della Camera di Commercio di Pisa. Il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell'istruttoria è: dr.ssa Roberta Tigli (tel. 050-512227 – fax 050-512297 – e-mail [brevetti@pi.camcom.it](mailto:brevetti@pi.camcom.it)).

### **Articolo 8 – Istruttoria della domanda, concessione ed erogazione del contributo**

1. Pervenuta la documentazione di cui all'articolo 6, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto il Responsabile del procedimento propone al Dirigente Area Anagrafica e Regolazione del mercato della Camera di Commercio di Pisa l'adozione del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo.
2. La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti “de minimis”.
3. Qualora dalla dichiarazione di cui all'Allegato B risulti che l'impresa interessata abbia già ottenuto agevolazioni “de minimis” che sommate al contributo concesso ai sensi del presente regolamento superino i massimali previsti dal Regolamento 1998/2006 e dal Regolamento CE 1535/2007, il contributo concesso è revocato.

### **Articolo 9 - Integrazione della domanda**

1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento o il referente operativo richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie.



Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto e sospende i termini di decorrenza previsti per la conclusione del procedimento: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la decadenza dalla domanda di contributo.

2. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.

### **Articolo 10 - Conclusione del procedimento**

1. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda.

### **Articolo 11 – Normativa comunitaria (Regime “de minimis”)**

1. I contributi sono concessi in base al regime de *minimis* (Regolamento CE n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (GUCE L 379 del 28.12.2006 pag.5)<sup>1</sup>;

2. Restano esclusi dal presente bando i settori di cui all'allegato I del trattato CE soggetti a notifica in base alla normativa comunitaria.

### **Articolo 12 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento “Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241”, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 4 del 29/4/2010.

### **Art. 13 - Decadenza dal beneficio**

---

<sup>1</sup> la normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico.

Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di “*de minimis*”. La normativa sugli “*Aiuti de minimis*” è regolata dal Regolamento della Commissione della Comunità Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L379 del 28.12.2006.

Questo Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre esercizi finanziari.



Il diritto al beneficio viene meno in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo o nei casi previsti dal successivo art. 14.

#### **Articolo 14 - Avvertenze**

1. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva.

La Camera di Commercio di Pisa ha inoltre facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.

La Camera di Commercio di Pisa procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle agevolazioni qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento.

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

2. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando e per la promozione di eventuali iniziative istituzionali della Camera di Commercio di Pisa.

Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in Piazza V. Emanuele II, 2 – Pisa.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa; in tal caso comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato istanza di partecipazione.

#### **Articolo 15 – Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia concernente il presente bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Pisa.